

SEZIONE PRIMA

Statuto, leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2025, n. 18

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE**

**CAPO I
Disposizioni di carattere contabile**

Art. 1

Spesa a carattere pluriennale

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2

Cofinanziamento regionale dei programmi comunitari e statali della programmazione 2021-2027

1. Al fine di concorrere al cofinanziamento della quota regionale dei programmi comunitari e statali della programmazione 2021-2027, è autorizzato, ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e nel rispetto dell’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2004), il ricorso all’indebitamento entro il limite di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il debito di cui al comma 1 del presente articolo, in relazione alle effettive necessità di cofinanziamento, presso la Banca Europea per gli Investimenti attraverso uno o più prestiti per una durata massima di ammortamento di anni venti.

3. Alla contabilizzazione dei finanziamenti di cui al comma 1 si provvede, a valere sul bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028, mediante assegnazione di una dotazione finanziaria per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, in parte entrata al titolo 6, tipologia 300, in termini di competenza e di cassa, e in parte spesa alla missione 20, programma 3, titolo 2, nell’ambito dei fondi relativi al finanziamento di programmi e di progetti comunitari e statali ammessi o ammissibili al cofinanziamento regionale.

4. La Giunta regionale, in relazione all'approvazione di programmi e progetti comunitari e statali o di accordi di programma-quadro o di progetti intersetoriali, provvede con proprie deliberazioni, mediante prelievo dai fondi di cui al comma 3, all'iscrizione delle quote di finanziamento nelle pertinenti missioni e programmi.

5. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni che si rendessero necessarie, anche mediante prelievo dai fondi di cui al comma 3, per adeguare gli stanziamenti di bilancio a seguito di modifiche intervenute nei piani finanziari dei programmi o progetti comunitari e statali.

6. Gli oneri finanziari derivanti della contrazione dei prestiti di cui al presente articolo, valutati in euro 4 milioni annui nel 2026, euro 8 milioni nel 2027 ed euro 12 milioni nel 2028, trovano copertura nel bilancio di previsione annuale 2026 e pluriennale 2026-2028, nell'ambito degli stanziamenti distinti per quota interessi e per quota capitale a valere sulla missione 50, programmi 1 e 2, titoli 1 e 4. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2028 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 3

Rinnovo autorizzazione all'indebitamento prevista dagli articoli 3 e 185 della l.r. 42/2024

1. In applicazione dell'articolo 40, comma 2 bis, del d.lgs. 118/2011, è autorizzato per l'esercizio 2026 il ricorso all'indebitamento, per far fronte a effettive esigenze di cassa, a copertura del presunto disavanzo di amministrazione determinato in euro 103.440.047,62, derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, da aggiornarsi con legge di assestamento al bilancio 2026, sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2025. Il suddetto disavanzo di euro 103.440.047,62 rinviene per euro 88.440.047,62 dal debito autorizzato e non contratto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025) e per euro 15 milioni dal debito autorizzato e non contratto ai sensi dell'articolo 185 della medesima legge.

2. Alla contabilizzazione del finanziamento di cui al comma 1 si provvede, nell'ambito del bilancio di previsione annuale 2026 e pluriennale 2026-2028, in parte entrata con la dotazione finanziaria di euro 103.440.047,62 di competenza e di cassa al titolo 6, tipologia 300 e in parte spesa con la dotazione finanziaria di competenza di pari importo all'apposita voce denominata "Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto".

3. I mutui di cui al comma 1 possono essere contratti dalla Giunta regionale solo per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2 bis, e 62 del d.lgs. 118/2011, per una durata massima di ammortamento di anni trenta per l'importo di euro 85.440.047,62, di anni venti per l'importo di euro 15 milioni e di anni quindici per l'importo di euro 3 milioni, a tasso fisso, entro il limite massimo pari al tasso determinato dalla comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui stipulati con onere a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti.

4. L'onere presunto annuale per il rimborso del debito autorizzato con il presente articolo, valutato in euro 7,3 milioni, a decorrere dal 1° gennaio 2027, trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2026 e pluriennale 2026-2028, nell'ambito degli stanziamenti distinti per quota interessi e per quota capitale a valere sulla missione 50, programmi 1 e 2, titoli 1 e 4. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2028 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 4

Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico

1. Per la realizzazione e il completamento di investimenti strutturali, manutenzione straordinaria,

miglioramento tecnico-funzionale e riqualificazione di opere pubbliche, compresi interventi di messa in sicurezza delle coste e del territorio a rischio idrogeologico, è autorizzata la spesa per euro 12 milioni a valere sull'esercizio finanziario 2026.

2. Per le finalità stabilite al comma 1, da attuarsi mediante il finanziamento diretto o attraverso l'erogazione di contributi agli investimenti in favore delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), è autorizzato ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 il ricorso all'indebitamento per un importo massimo di euro 12 milioni. Il debito può essere contratto, con deliberazione della Giunta regionale, solo per far fronte a effettive esigenze di cassa, ai sensi dell'articolo 40, comma 2 bis, del d.lgs. 118/2011.

3. Alla contabilizzazione del finanziamento e degli interventi previsti dal presente articolo si provvede, nell'ambito del bilancio di previsione dell'anno 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028, mediante assegnazione in parte entrata, al titolo 6, tipologia 3, di una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2026 in termini di competenza e cassa di euro 12 milioni e in parte spesa:

- a) nell'ambito della missione 9, programma 1, titolo 2, di una dotazione finanziaria 2026 in termini di competenza e di cassa di euro 4 milioni;
- b) nell'ambito della missione 8, programma 1, titolo 2, di una dotazione finanziaria 2026 in termini di competenza e di cassa di euro 3 milioni;
- c) nell'ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, di una dotazione finanziaria 2026 in termini di competenza e di cassa di euro 1 milione;
- d) nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 2, di una dotazione finanziaria 2026 in termini di competenza e di cassa di euro 4 milioni.

4. L'indebitamento di cui al comma 2 del presente articolo è contratto per una durata massima di ammortamento di anni venti e a un tasso massimo pari al tasso determinato dalla comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della l. 448/1998 o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti, da sottoscrivere con istituto finanziatore individuato sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

5. Gli oneri annui per il rimborso del debito autorizzato con la presente norma, valutati 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2027, trovano copertura nel bilancio di previsione annuale 2026 e pluriennale 2026-2028, nell'ambito degli stanziamenti distinti per quota interessi e per quota capitale a valere sulla missione 50, programmi 1 e 2, titoli 1 e 4. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2028 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

CAPO II **Disposizioni finali**

Art. 5 **Norma di rinvio**

1. La copertura delle spese previste dal titolo I della presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028.

Art. 6 **Entrata in vigore**

1. La presente legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2026.

TABELLA

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNIALI

(in milioni di euro)

Settori di intervento	2026	2027	2028
Ragioneria (mutui)	81,12	93,32	95,96

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 ottobre 2025

MICHELE EMILIANO